

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2430

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1990

Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente disciplina sugli strumenti per pesare e per misurare ha la propria fonte normativa nel testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e sue successive modificazioni.

La disciplina è finalizzata alla tutela della fede pubblica nei rapporti *inter partes*, garantendo la correttezza delle determinazioni quantitative attraverso il controllo degli strumenti metrici impiegati.

Il controllo degli strumenti metrici è realizzato mediante i tre seguenti istituti:

approvazione ministeriale del modello rappresentativo della produzione prevista, previo accertamento della sua affidabilità metrologica;

«verificazione prima», da parte degli uffici provinciali metrici, degli esemplari

prodotti innanzi che siano immessi nel circuito commerciale. È destinata ad accertare la loro conformità al relativo modello approvato;

«verificazione periodica» degli strumenti in servizio, con la sola esclusione dei contatori di gas, destinata a verificare il mantenimento, entro gli errori massimi tollerati, delle caratteristiche metrologiche regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico la verificazione prima deve essere effettuata su ogni esemplare, senza possibilità di ricorso agli strumenti offerti dai metodi statistici e da quelli della garanzia della qualità.

La verificazione al cento per cento della produzione da sottoporre al bollo, come prescritta dal citato articolo 13, valida per

le produzioni artigianali, nei casi di volumi produttivi dell'ordine delle migliaia di unità giornaliere risulta onerosissima sia per il servizio statale di metrologia sia per il fabbricante, ed è inoltre poco efficace per gli strumenti elettronici, per i quali non può prescindere da un controllo dei componenti all'atto dell'approvvigionamento e durante il processo produttivo.

In molti Stati i competenti servizi hanno recentemente adottato o stanno per adottare in sede di verifica prima criteri adeguati alle nuove modalità produttive, e la Commissione delle Comunità europee sta provvedendo ad adeguare analogamente le direttive comunitarie sul controllo metrologico CEE delle varie categorie di strumenti di misura.

Per le misure lineari, la cui produzione è tipicamente di serie, il controllo metrologico CEE, in conformità a quanto previsto dall'apposita direttiva CEE 85/146, viene già effettuato con criteri statistici.

La direttiva comunitaria sul controllo metrologico CEE degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, in corso di approvazione presso il Consiglio della Comunità economica europea, prevede l'autocertificazione da parte del produttore per gli strumenti per la cui produzione vengano rispettate le regole della garanzia della qualità approvate dal servizio competente.

In applicazione dell'articolo 16 delle citate leggi metriche nazionali tutti gli strumenti metrici utilizzati «per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di merci e prodotti» sono sottoposti biennialmente alla verifica periodica presso gli uffici provinciali metrici, oppure presso l'utente.

L'articolo 22 delle stesse leggi metriche non prevede però per i misuratori del gas analogo controllo.

L'esonero dei misuratori dalla verifica periodica senza alcun correttivo, in effetti, evita un controllo, che ogni due anni comporterebbe lo spostamento di ciascun misuratore dall'abitazione dell'utente all'ufficio metrico, oppure la verifica presso la stessa abitazione; per contro, consente

che oggi siano regolarmente installati presso talune utenze domestiche contatori di gas che, non rimossi da alcuni decenni, non sono stati più verificati dalla data della loro installazione.

Per tali contatori i bolli legali nulla possono più garantire circa la loro correttezza metrologica, con grave pregiudizio della funzione dei bolli medesimi ai fini della protezione del consumatore.

I contatori di gas, infatti, a causa del degrado dei loro organi di misura, vuoi per la normale usura di tutti i suoi componenti, sia per l'aggressione chimica cui sono sottoposti dai gas che li attraversano, non possono rispettare per un periodo illimitato, o comunque pari alla loro vita funzionale, i limiti regolamentari di errore.

Come per le modalità di effettuazione della verifica prima, anche in questo caso è indispensabile ed urgente introdurre nuovi criteri che, tenendo conto delle necessità organizzative della distribuzione e dei costi della rimozione comunque ricadenti sull'utenza, rappresentino un giusto equilibrio tra gli oneri conseguenti a una nuova regolamentazione e le esigenze della tutela del consumatore. Una soluzione in tal senso è quella della limitazione temporale della validità dei bolli metrici, che così verrebbero a garantire i contatori solamente per un periodo definito in funzione della loro vita metrologica media.

Il presente disegno di legge, che si compone di due articoli, è finalizzato all'adeguamento delle disposizioni dei citati articoli 13 e 22 alle nuove realtà produttive e alle emergenti esigenze della protezione del consumatore, provvedendo nel contempo ad una necessaria delegificazione in questa materia prettamente tecnica.

Con l'articolo 1 si autorizza nella verifica metrica degli strumenti metrici, che oggi può essere eseguita esclusivamente su ogni esemplare, il ricorso alle metodologie statistiche e della garanzia della qualità in analogia a quanto previsto in sede comunitaria, e quindi praticamente anche alla autocertificazione. La definizione dei criteri da adottare in funzione delle differenti categorie degli strumenti e della valenza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecnica ed organizzativa del produttore è demandata a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha competenza in materia di metrologia legale.

Con l'articolo 2 si provvede alla definizione dei nuovi criteri per la disciplina del controllo metrologico dei misuratori di gas.

La disciplina proposta, analogamente a quanto previsto in altri Stati, individua nella limitata validità temporale dei bolli legali il criterio per impedire l'impiego dei predetti misuratori per tutta la loro vita funzionale, che non coincide con quella metrologica nel rispetto dei limiti fissati per gli errori tollerati. Anche qui, trattandosi di

materia squisitamente tecnica, si prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno fissati l'esatto limite temporale dei bolli legali, le modalità per l'applicazione graduale delle nuove disposizioni ai misuratori già installati, i criteri per l'adozione dei metodi statistici e della garanzia della qualità in sede di verifica, nonché ogni altra norma attuativa.

Non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori spese nè minori entrate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE.».

Art. 2.

1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 - 1. I misuratori di gas saranno soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperassero alle prescrizioni di cui al comma 1, saranno puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verifica per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».